



sestofiorentino

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

ALLEGATO C)

REGOLAMENTO DEI MERCATI AGRICOLI DI FILIERA CORTA DEL COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Approvato con la Deliberazione di C.C. n. 110 del 29/11/2011

Modificato con la Deliberazione di C.C. n. 89 del 28/11/2013

**Modificato con la Deliberazione di Commissario Straordinario, con i poteri
del Consiglio Comunale n. 6 del 25/02/2016**

Modificato con la Deliberazione di C.C. n. 42 del 14/05/2019

Sommario

Art.1. Istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta su area pubblica e suo svolgimento	2
Art. 2. Definizioni.....	2
Art. 3. Requisiti soggettivi e oggettivi.....	3
Art. 4. Articolazione dei mercati agricoli	3
Art. 5. Graduatoria e assegnazione dei posteggi nel mercato agricolo in Piazza IV Novembre	4
Art. 6. Canone per occupazione di suolo pubblico e altri oneri.....	6
Art. 7. Svolgimento dei mercati e trasparenza.....	7
Art. 8. Nettezza urbana.....	7
Art. 9. Caratteristiche posteggio ed attrezzature previste	7
Art. 10. Controlli e Sanzioni.....	8

Allegati

Allegato 1 – Planimetria del mercato del Mercoledì

Allegato 2 – Planimetria del mercato del Martedì

Art.1. Istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta su area pubblica e suo svolgimento

1. Nel Comune di Sesto Fiorentino sono istituiti i mercati agricoli di filiera corta di cui al successivo punto 2 del presente articolo.
2. I mercati sono localizzati:
 - a. in Piazza IV Novembre con cadenza settimanale nel giorno di mercoledì nell'orario stabilito al successivo art. 7;
 - b. in Piazza Rapisardi con cadenza settimanale nel giorno di martedì, escluso il mese di agosto, nell'orario stabilito al successivo art. 7.

La Giunta Comunale potrà stabilire una periodicità diversa in termini di frequenza, giorni e orari di esercizio.

3. I mercati non potranno essere effettuati nei giorni festivi. In questo caso le edizioni dei mercati potranno essere recuperate nei giorni e nei luoghi stabiliti con atto di Giunta.
4. Per motivi di viabilità e/o di ordine pubblico, in occasione di particolari circostanze che interessano gli spazi dove si svolgono i mercati e in particolare la Piazza IV Novembre o la Piazza Rapisardi, la Giunta, con proprio provvedimento, potrà inibire lo svolgimento del mercato e/o modificare l'orario dello svolgimento delle operazioni di vendita.
5. La Giunta Comunale potrà autorizzare edizioni straordinarie dei mercati, determinandone luogo, giorno ed orari di esercizio.

Art. 2. Definizioni

1. Per **imprenditore agricolo** si intende, ai sensi dell'art. 2135 del cc. così come modificato dall'art. 1, comma 1 del D. Lgs. n. 228/01, chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Si considerano **imprenditori agricoli** le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art.1 comma 2 D.Lgs. 228/2001).
3. Si considerano **imprenditori agricoli** le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art.1 comma 1094 L.27/12/2006, n.296).
4. Per **coltivazione del fondo**, per **selvicoltura** e per **allevamento di animali** si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
5. Per **attività connesse** si intendono le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda

normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ovvero di ricezione e ospitalità come definita dalla legge.

Art. 3. Requisiti soggettivi e oggettivi

1. Sono ammessi a partecipare al mercato gli imprenditori agricoli, così come definiti all'art. 2 che precede, commi 1, 2 e 3, iscritti al registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993 e che abbiano presentato la comunicazione d'inizio attività, prevista dal D. Lgs. 228/2001 e s.m.i., e abbiano sottoscritto specifico impegno al rispetto del presente regolamento. La comunicazione d'inizio attività, se corredata dall'autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs. 228/2001 e dalla suddetta sottoscrizione d'impegno, ha efficacia immediata.
2. I soggetti che pongono in vendita prodotti alimentari devono essere in possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dalle norme vigenti.
3. In riferimento alle caratteristiche igienico-sanitarie delle strutture e attrezzature destinate alla vendita si fa espresso riferimento al rispetto dell'Ordinanza 3 aprile 2002 del Ministero della Salute.

Art. 4. Articolazione dei mercati agricoli

1. Nell'area del mercato in Piazza IV Novembre sono previsti n. 16/18 posteggi, come da planimetria allegata al presente Regolamento (Allegato 1), che saranno assegnati secondo i criteri e le modalità stabilite dal successivo art. 5; sono individuati ulteriori n. 3 posteggi, in area adiacente al mercato, da riservare esclusivamente alla spunta in base ai criteri di cui al successivo art. 5 ed identificati con i numeri 19, 20 e 21. Sono inoltre individuati ulteriori n° 2 posteggi identificati con i numeri 22 e 23 da riservare esclusivamente alla spunta e destinati esclusivamente a imprenditori agricoli per la vendita di prodotti tipici e stagionali provenienti da altre regioni nei limiti stabiliti dal successivo art. 5.
2. I posteggi agricoli di cui al precedente comma si distinguono nelle seguenti categorie e qualità:
 - a) N. 14 posteggi di dimensioni standard ml 3,00 x 3,00;
 - b) N. 2 posteggi (i posteggi n°5/6 e i posteggi n° 7/8)), riservati a camion negozio, di dimensioni massime complessive ml 3,00 x 6,00 . In caso di assenza di richieste di assegnazione i posteggi n° 5/6 e n° 7/8 possono essere trasformati in posteggi di dimensioni standard ml 3,00 x 3,00;
 - c) N. 3 posteggi di dimensioni standard ml 3,00 x 3,00 fuori dall'area mercatale, come da planimetria da riservare alla spunta ad imprenditori agricoli per la vendita di prodotti agricoli alimentari e non alimentari identificati con i numeri 19, 20 e 21;
 - d) n° 2 posteggi identificati con i numeri 22 e 23 da riservare esclusivamente alla spunta e destinati esclusivamente a imprenditori agricoli per la vendita di prodotti tipici e stagionali provenienti da altre regioni nei limiti stabiliti dal successivo art. 5.
3. Nell'area del mercato in Piazza Rapisardi sono previsti sono previsti n. 10/12 posteggi, come da planimetria allegata al presente Regolamento (Allegato 2).

4. I posteggi agricoli di cui al precedente comma si distinguono nelle seguenti categorie e qualità:
 - a) N. 10 posteggi di dimensioni standard ml 3,00 x 3,00;
 - b) N. 1 posteggi, riservati a camion negozio, di dimensioni massime ml 6,00 x 3,00 (posteggi n. 11 e n.12). In caso di assenza di richieste di assegnazione possono essere trasformati in posteggi di dimensioni standard ml 3,00 x 3,00.
5. I posteggi nel mercato agricolo di filiera corta in Piazza Rapisardi saranno assegnati alla "spunta" prioritariamente agli imprenditori agricoli titolari di concessione di spazio nel mercato di Piazza IV Novembre secondo i criteri e le modalità stabilite dal successivo art. 5 comma 3, 4, 9 e 11 .
6. I posteggi che dopo l'assegnazione restano vacanti, saranno assegnati alla spunta ad imprenditori agricoli non concessionari secondo i criteri e le modalità stabilite dal comma 10 dell'art.5.
7. Al fine di consentire una differenziazione dell'offerta in tutti i mercati agricoli di filiera corta, si individuano le seguenti macrocategorie intese come merceologie prevalentemente presenti sul banco di vendita:
 - A. Frutta e Verdura, conserve vegetali e artigianato alimentare etc.
 - B. Carne Bovina, suina, pollame, uova, pesce, insaccati e salumi etc.
 - C. Latte, formaggio, prodotti caseari, miele e derivati, etc.
 - D. Erbe officinali, aromatiche e loro derivati, piante e fiori etc.

Al fine di rendere più attrattivo il mercato agricolo, i posteggi verranno assegnati cercando di garantire la presenza di un'offerta differenziata, in base alle sopraindicate categorie.
8. La Giunta Comunale può apportare modifiche al numero dei posteggi ed alle planimetrie Allegato 1 e 2 del presente regolamento.

Art. 5. Graduatoria e assegnazione dei posteggi nel mercato agricolo in Piazza IV Novembre

1. I posteggi saranno assegnati ad imprenditori agricoli, così come definiti all'art. 2 che precede, a seguito dello svolgimento di bando pubblico e dell'approvazione della graduatoria, di cui al successivo c. 3.
2. Nella domanda di partecipazione il richiedente dovrà indicare, oltre alle generalità e alle altre dichiarazioni previste dalla normativa vigente e dal presente regolamento, per quale macrocategoria merceologica intende partecipare al bando.
3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi dovrà essere redatta secondo i seguenti criteri di priorità:
 - A. Ubicazione dell'azienda:
 - a. Sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino;
 - b. Sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Signa, Fiesole, Vaglia;
 - c. Sede legale e/o operativa nel territorio di altri Comuni della provincia di Firenze;
 - d. Sede legale e/o operativa nel territorio di altri Comuni Regione Toscana.

B. In caso di imprese agricole provenienti dagli stessi ambiti territoriali di cui al punto precedente, si procede in base al seguente ordine:

- a. Azienda che propone in prevalenza prodotti a marchio di origine IGP, DOP, DOC, IGT;
- b. Azienda che propone prodotti biologici;
- c. Aziende che hanno lavorato in qualità di concessionarie del posteggio del mercato di filiera corta in Piazza IV Novembre negli ultimi due anni precedenti la scadenza delle concessioni;
- d. Maggiore anzianità, calcolata dalla data di inizio attività come azienda agricola riscontrabile presso il Registro Imprese;
- e. Sorteggio.

3-bis. Al fine di garantire la diversificazione merceologica, in fase di definizione della graduatoria e nel rispetto dei criteri stabiliti al presente articolo, in Piazza IV Novembre, i posteggi saranno assegnati nei limiti numerici massimi di seguito specificati per ognuna delle macrocategorie:

- n. 11 posteggi (senza posa di furgone) per la vendita di prodotti di cui all'art.4 comma 3 lettera A di cui almeno uno riservato esclusivamente alla vendita prevalente di frutta e almeno uno riservato per la vendita prevalente di grani, farine, pane e pasta. (Macrocategoria A- Frutta e Verdura, conserve vegetali e artigianato alimentare etc.)
- n. 3 posteggi per la vendita di prodotti di cui all'art 4 comma 3 lettera B di cui 2 posti (posteggi n. 5/6 e posteggi n.7/8) per n. 2 furgoni attrezzati per la vendita prevalente rispettivamente di pesce e carne . (Macrocategoria B- carne bovina, suina, pollame, uova, pesce, insaccati e salumi etc.)
- n. 4 posteggi per la vendita di prodotti di cui all'art 4 comma C. di cui uno riservato prioritariamente alla vendita prevalente di miele e suoi derivati, latte, formaggio, prodotti caseari, miele e derivati etc.
- n. 1 posteggio per la vendita di prodotti di cui all'art 4 comma D. erbe officinali, aromatiche e loro derivati, piante e fiori etc.

4. Al fine di garantire una pluralità di presenze, ad ogni operatore non potrà essere assegnato più di un posteggio, ovvero n. 2 posteggi ad ogni operatore che svolge attività di vendita ricadente nelle macrocategorie B. e C., di cui all'art. 4, se possessori di camion negozio con frigo per prodotti deperibili.

5. Le concessioni, avranno validità quadriennale con scadenza il 31 dicembre di ogni quadriennio. Entro il 10 dicembre di ogni quadriennio, il Comune provvederà alla riapertura del bando pubblico per la presentazione delle nuove domande ed a stilare la nuova graduatoria, sulla base della quale verranno assegnati i posteggi in concessione quadriennale.

6. Nel caso in cui il numero di domande pervenute in sede di bando sia inferiore al numero dei posteggi disponibili, il Comune si riserva la facoltà di assegnare, in ogni momento, i posteggi rimasti vuoti agli imprenditori agricoli che ne facciano domanda nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo. In questo caso, la concessione avrà la stessa scadenza delle altre concessione rilasciate in fase di assegnazione a seguito di partecipazione al bando pubblico.

7. L'assegnatario non può cedere il posteggio assegnato. In caso di rinuncia dell'assegnatario, il Comune provvederà alla riassegnazione del posteggio rimasto vuoto, secondo le modalità di cui al precedente comma.
8. Gli imprenditori agricoli decadono dalla titolarità del posteggio nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti dall'art. 4, c. 6 del D. Lgs. 228/01.
9. Nel caso in cui si riscontrino delle disponibilità di posteggio per assenze degli operatori titolari del posteggio o per mancata attribuzione della titolarità del posteggio, il personale addetto potrà assegnare il posto agli imprenditori agricoli, così come definiti al precedente art. 2, che si presentino al mattino dalle ore 7.30 muniti dei necessari titoli per l'esercizio dell'attività e della copia dell'avvenuta comunicazione di cui all'art. 4 del D.lgs. 228/2001 al Comune, oltre che della Notifica ex Reg. CEE 852/2004.
10. L'assegnazione di posteggi alla spunta avverrà con i seguenti criteri:
 - a) criteri di priorità di cui ai commi 3, 4, 9, 10 e 11 del presente articolo;
 - b) assegnazione prioritaria agli imprenditori agricoli che si presentano con camionnegozio per i posteggi ad essi destinati;
 - c) nel caso di assenza di imprenditori agricoli con camion-negozio, i posteggi potranno venire assegnati anche ad imprenditori agricoli non dotati di camion-negozio, per uno spazio comunque non superiore alla misura standard degli altri posteggi cioè ml 3,00 x 3,00.
 - d) nel caso di posti liberi, anche dopo le assegnazioni alla spunta, questi potranno essere assegnati a imprenditori agricoli provenienti da altre regioni esclusivamente per la vendita di prodotti tipici e stagionali della regione di provenienza e per un massimo di otto edizioni all'anno.
11. L'assegnazione temporanea in occasione della spunta giornaliera, non produrrà in nessun caso anzianità di presenza.

Art. 6. Canone per occupazione di suolo pubblico e altri oneri

1. Ogni operatore assegnatario di posteggio è tenuto al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico in base alla superficie concessa e nel rispetto di quanto previsto dal vigente regolamento in materia, oltre agli ulteriori oneri relativi all'utilizzo del posteggio del mercato agricolo. Il pagamento viene effettuato in due rate con scadenza, rispettivamente, 31 marzo e 30 settembre di ogni anno solare. Al momento dell'assegnazione del posteggio la rata spettante deve essere corrisposta per il rilascio dell'autorizzazione/concessione.
2. Gli imprenditori agricoli, non titolari di posteggio, in caso di assegnazione di posteggi disponibili, dovranno pagare la tariffa di COSAP giornaliera prevista dal vigente Regolamento comunale in materia. Per l'utilizzo dell'impianto elettrico in Piazza IV novembre, è previsto il pagamento di un rimborso spese pari a € 4,00 al giorno, tariffa modificabile con determinazione dirigenziale;
3. Gli imprenditori agricoli assegnatari di posteggio alla spunta all'edizione del martedì in Piazza Rapisardi dovranno pagare la tariffa di COSAP giornaliera prevista dal vigente Regolamento comunale in materia.
4. Eventuali modifiche all'importo del diritto fisso verranno deliberate dalla Giunta Comunale.

5. Il mancato pagamento degli oneri comporta la decadenza dalla titolarità del posteggio e l'esclusione dalla partecipazione ad ogni assegnazione successiva, fino a che non si è provveduto a regolarizzare la propria posizione.

Art. 7. Svolgimento dei mercati e trasparenza

1. L'orario di vendita è fissato dalle ore 8,00 alle ore 14,00, le attività di installazione delle attrezzature dalle ore 7,30 alle ore 8,00 e la disinstallazione dalle ore 14,00 alle 15,00.
2. Tutti gli operatori dovranno presentarsi, con la documentazione necessaria, con le attrezzature e le merci, entro le ore 7,30 nella sede del mercato al fine di permettere agli addetti della Polizia Municipale di procedere alle operazioni di verifica degli operatori presenti e alla conseguente assegnazione dei posteggi rimasti vuoti in orario 7,40/7,50.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di etichettatura dei prodotti e di esposizione del listino prezzi, è fatto obbligo di predisporre, per ogni tipologia di prodotto, un cartellino indicante in maniera visibile l'ubicazione dell'azienda ed il luogo di produzione.
4. Fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi e di provenienza stabiliti dal Disciplinare, nel caso vengano posti in vendita prodotti di altre aziende agricole, il titolare del posteggio ne dovrà dare adeguata informazione al consumatore, ai sensi del precedente comma 3, specificando il nome dell'azienda agricola produttrice.
5. Il ruolo di venditore deve essere ricoperto dal titolare dell'impresa, o dai relativi familiari coadiuvanti, o dai soci in caso di società agricola, nonché da personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 8. Nettezza urbana

1. Gli operatori dovranno lasciare il rispettivo posto assegnato entro un'ora dal termine delle operazioni di vendita, libero e ripulito da ogni residuo.
2. Gli operatori sono tenuti a pulire l'area di pertinenza, a differenziare e raccogliere i rifiuti prodotti e a conferirli nel rispetto degli specifici regolamenti comunali.

Art. 9. Caratteristiche posteggio ed attrezzature previste

1. Ogni posteggio dovrà essere allestito a carico dell'operatore ed esclusivamente con merci e attrezzature utilizzate per la vendita delle stesse. Considerando che l'area ove si svolge il mercato non è coperta e riparata, è consentito l'utilizzo di ombrelloni, tende o altre strutture di copertura che rispettino il decoro urbano e gli spazi assegnati.
2. Per il montaggio delle strutture è proibito infiggere nel suolo chiodi, paletti o sostegni di qualsiasi tipo.
3. I veicoli degli operatori non possono essere collocati nello spazio assegnato per la vendita, ad eccezione dei camion-negozi, ma dovranno essere parcheggiati negli spazi dove la sosta è consentita, dopo aver scaricato il necessario per allestire il proprio banco.
4. Stante le caratteristiche di finitura delle aree destinate a mercato, i veicoli utilizzati non potranno superare il limite di 35 quintali.

Art. 10. Controlli e Sanzioni


1. La Polizia Municipale accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni del D.M. 20.11.2007 e del disciplinare di mercato di Filiera corta.
2. Al Servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito della propria competenza, l'Azienda U.S.L.
3. L'assegnazione del posteggio viene sospesa per n. 2 edizioni in caso di:
 - a) violazione dell'art. 7 c. 4 (informazioni su provenienza di prodotti di altre aziende);
 - b) vendita di prodotti non rispettosi dei criteri qualitativi previsti dal disciplinare, con particolare riferimento all'ambito territoriale di provenienza dei prodotti stessi;
 - c) vendita di prodotti non provenienti dalle proprie coltivazioni ovvero da imprese agricole del proprio territorio;
 - d) accertamento di inadempienze nei versamenti dei contributi previdenziali;
 - e) accertamento di responsabilità nell'aver provocato, durante il mercato, problematiche correlate all'ordine e alla sicurezza pubblica.
4. L'assegnazione del posteggio viene revocata qualora l'impresa:
 - a) perda uno dei requisiti elencati nel precedente art. 3 del presente regolamento;
 - b) non utilizzi per dieci volte nel corso dell'anno il posteggio assegnato, senza aver dimostrato una valida giustificazione, salvi i casi di malattia o gravidanza e puerperio, comprovati da certificazione medica;
 - c) in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'utilizzo del posteggio nei termini previsti dal precedente art. 6;
 - d) qualora non abbia effettuato i versamenti dei contributi previdenziali entro giorni 180 (centottanta) dalla data di ricevimento dell'avvio del procedimento di sospensione;
 - e) sia responsabile di problematiche correlate all'ordine e alla sicurezza pubblica per più di 2 volte in un periodo di sei mesi;
 - f) ceda il diritto di occupazione ad altro imprenditore;
 - g) Qualora l'attività di posteggio non sia iniziata entro le prime due edizioni successive alla data del rilascio dell'autorizzazione.
5. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni nonché nella L. 24.11.1981 n.689 e s.m.i., nonché nel D.Lgs. 267/2000.
6. La violazione delle norme di cui al presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da euro 80,00 ad euro 480,00.
7. In caso di particolare gravità o recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per n. 2 partecipazioni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa una violazione della stessa natura per due volte in un periodo di dodici mesi; la recidiva non opera in caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
8. Al secondo provvedimento di sospensione i soggetti interessati perdono il diritto a partecipare al mercato.
9. In caso di problemi afferenti all'ordine e alla sicurezza pubblica, lo svolgimento del mercato può essere immediatamente sospeso. Se tali fatti vedono coinvolto un operatore del mercato,

il Comune può sospendere la sua partecipazione dal mercato fino ad un massimo di 3 edizioni e, nei casi di particolare gravità, decretare la perdita del diritto a partecipare al mercato.

Art. 11. Mercati sperimentali

1. La Giunta Comunale con propria deliberazione può istituire nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale, sentite le organizzazioni imprenditoriali dell'agricoltura maggiormente rappresentative.
2. Decorsi diciotto mesi dalla sperimentazione, il Consiglio Comunale, in caso di valutazione favorevole, dispone in merito alla definitiva istituzione, adeguando il presente regolamento.

ALLEGATO 1 – PLANIMETRIA DEL MERCATO AGRICOLO DI PIAZZA IV NOVEMBRE



ALLEGATO 2 – PLANIMETRIA DEL MERCATO AGRICOLO DI PIAZZA RAPISARDI LOC. COLONNATA

